

REGOLAMENTO PROVINCIALE

PER LO STEMMA, GONFALONE, BANDIERA NAZIONALE, BANDIERA PROVINCIALE, ONU, CEE ED ALTRE

TITOLO I ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO

Art. 1.

STEMMA PROVINCIALE

1. *La Provincia ha come segno distintivo della propria personalità giuridica, lo stemma che è*
2. *Lo stemma provinciale non può essere modificato se non per motivi storici relativi alla vita e vicissitudini determinanti e qualificanti della comunità locale, se non aggiunte e con l'osservanza delle norme e procedure di cui al R.D. 7 giugno '43 n. 652.*

Art 2

USO DELLO STEMMA DA PARTE DELLA PROVINCIA

1. *Lo stemma provinciale può essere utilizzato solo dalla Provincia.*
2. *Lo stemma deve essere riprodotto a fianco o sopra l'intestazione "Provincia di La Spezia":*
 - *nella carta intestata della Provincia utilizzata per corrispondenza;*
 - *nei manifesti pubblici ed ordinanze della Provincia, esclusi quelli predisposti per ordini od obblighi imposti da leggi o regolamenti od ordinanze statali, regionali e provinciali;*
 - *sugli automezzi provinciali per qualunque servizio utilizzati, salvo chi non sia espressamente vietato da disposizioni legislative o regolamentari superiori;*
3. *La riproduzione dello stemma civico al di fuori dei casi di cui sopra è facoltativa.*

Art. 3

USO DELLA STEMMA DA PARTE DI TERZI

1. *Nessuna associazione, organismo, ente pubblico o privato, raggruppamento, ditte, imprese agenzie o nessun cittadino può per ragioni pubbliche o private far uso in qualunque modo dello stemma civico, né riprodurlo a qualunque titolo.*
2. *I soggetti di cui al 1° comma non possono, senza aver preventivamente chiesto ed ottenuta specifica autorizzazione provinciale, fare uso una tantum dello stemma provinciale.*
3. *Nessuna autorizzazione a riprodurre od utilizzare lo stemma provinciale può essere rilasciata ove ciò:*
 - *non risponda all'opportunità di identificare o reclamizzare attività o manifestazioni o prodotti che comportano lustro o prestigio per la Comunità Locale;*
 - *non risponda all'esigenza di evidenziare un rapporto di promozione o patrocinio o collaborazione tra attività istituzionale della Provincia ed il soggetto richiedente.*
4. *Al di fuori dei casi di cui sopra la Provincia pone in essere ogni mezzo di tutela idoneo ad impedire l'uso abusivo, immorale o indegno dello stemma civico.*

TITOLO II

Art. 4

GONFALONE PROVINCIALE

1. *La Provincia fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto con provvedimento del Presidente della Repubblica in data 30 maggio 1956.*
2. *La Giunta cura che il Gonfalone sia sempre in decoroso stato di conservazione ed il Presidente della Giunta vigila perché lo stesso sia conservato e custodito in luogo idoneo nella sede provinciale.*

Art. 5

USO DEL GONFALONE NELLA SEDE PROVINCIALE

1. *La Provincia fa uso del gonfalone nelle cerimonie ufficiali che si svolgono nelle sedi provinciali.*
2. *L'uso del gonfalone deve essere sempre accompagnato dalla bandiera nazionale, che dovrà sempre avere il posto di onore, a destra o in alto in farsa di quanto disposto dall'art. 4 della legge 24/12/1925 n. 2264 che ha convertito in legge il R.D.L. 24/09/1923 n. 2072.*

Art. 6

USO ESTERNO DEL GONFALONE SUL TERRITORIO PROVINCIALE

- 1. Fuori dalla sede provinciale e sul territorio della Provincia il gonfalone può essere utilizzato solo in occasione di avvenimenti di solennità civili e religiose particolarmente sentite dalla Comunità Locale.*
- 2. Il gonfalone non può essere utilizzato fuori dalla sede provinciale se non previo decreto del Presidente della Giunta che dispone in tal senso.*
- 3. Non è necessario alcun decreto del Presidente perchè l'Amministrazione Provinciale presenzi con il gonfalone alle seguenti cerimonie religiose e ricorrenze:*
 - 25 aprile*
 - 4 novembre*
 - 1° giorno di ogni anno*
 - Corpus Domini*
 - Casi di lutto cittadino o regionale o nazionale*
 - Cerimonie di gemellaggio*
 - Cerimonie ufficiali di altri Enti cui la Provincia sia ufficialmente invitata a presenziare*

TITOLO III

BANDIERA DELLA REPUBBLICA

Art. 8

USO DELLA BANDIERA DELLA REPUBBLICA

- 1. L'esposizione della bandiera all'esterno degli edifici pubblici ha luogo nei casi previsti dalla legge e, previa espressa disposizione od autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, in occasione di avvenimenti che rivestano particolare importanza e solennità nazionale o locale.*
- 2. La bandiera viene altresì esposta:*
 - a) all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni;*
 - b) all'esterno delle sedi del Consiglio Provinciali, in occasione della riunione dello stesso;*
 - c) all'esterno degli edifici scolastici*
- 3) La bandiera viene esposta comunque negli uffici pubblici provinciale nei seguenti giorni:*

- 11 febbraio *Anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede (solennità civile);*
- 25 aprile *Anniversario della Liberazione*
- 1 maggio *Festa del Lavoro*
- 1^a domenica giugno *Data di fondazione della Repubblica (Festa nazionale)*
- 28 settembre
- 4 ottobre *Solennità civile in onore dei santi patroni speciali d'Italia San Francesco D'Assisi e Santa Caterina da Siena;*
- 1^a domenica nov. *Giorno dell'Unità Nazionale*

Art. 9

ESPOSIZIONE DELLA BANDIERA SUGLI EDIFICI PUBBLICI

1. *L'esposizione della bandiera all'esterno degli edifici pubblici ha luogo, salvo quanto previsto al comma 2, lettera b) e c), dell'art. 2, dalle ore 8 al tramonto.*
2. *In casi e per luoghi particolari, il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre od autorizzare che la bandiera rimanga esposta anche dopo il tramonto. In tale ipotesi, la bandiera deve essere adeguatamente illuminata.*

Art. 10

ESPOSIZIONE ELLE BANDIERA IN PUBBLICA SALA

1. *Quando la bandiera è esposta su di un'asta, in una pubblica sala, essa deve occupare il posto d'onore alla destra del tavolo della Presidenza.*
2. *La bandiera non può essere usata per alcun tipo di drappo o festone. Per drappeggiare palchi, o comunque per decorare, possono utilizzarsi nastri verdi, bianchi e rossi, i quali dovranno essere collocati l'uno a fianco dell'altro a partire dal verde.*

Art. 11

ESPOSIZIONE CONGIUNTA AD ALTRE BANDIERE

1. *Qualora la bandiera venga esposta assieme ad altre, ad essa spetta il posto d'onore, destra, o, qualora le bandiere siano più di una, al centro.*
2. *La bandiera, qualora le altre siano issate su pennoni vicini, deve essere issata per prima e ammainata per ultima.*
3. *Nessuna bandiera, vessillo, gonfalone o gagliardetto può comunque essere posto al di sopra della bandiera italiana.*

4. *Qualora vengano esposte le bandiere di due o più Stati, esse vanno poste su pennoni distinti e di uguale altezza. Le bandiere devono avere la stessa dimensione e devono essere issate allo stesso livello. La successione delle bandiere viene stabilita secondo quanto previsto dalle normative proprie dei singoli organismi internazionali e, in mancanza di queste, per ordine alfabetico secondo la prima lettera del nome dello Stato in lingua italiana.*

Art. 12

ESPOSIZIONE BANDIERA A LUTTO

1. *Le bandiere esposte all'esterno degli edifici pubblici in segno di lutto devono essere tenute a mezz'asta. Possono adattarsi all'estremità superiore dell'inferitura, due strisce di velo nero. dette strisce sono obbligatorie per le bandiere che vengono portate nelle pubbliche cerimonie funebri.*

Art. 13

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. *La bandiera non deve essere esposta in cattivo stato d'uso, né su di essa, né sul pennone che la reca, possono applicarsi figure, scritte o lettere di alcun tipo.*

TITOLO IV

Art. 14

BANDIERA PROVINCIALE

1. *La bandiera della Provincia della Spezia è costituita*

Art. 15

MODALITA' D'USO

1. *La bandiera di Comune è sempre esposta nell'ufficio del Presidente o nell'aula del Consiglio Provinciale a sinistra della Bandiera della Repubblica.*

2. *Ogni volta che viene utilizzata o esposta la Bandiera della repubblica congiuntamente alla Bandiera della Provincia, quest'ultima trova posto sempre a sinistra della Bandiera della Repubblica ed, ove presente anche il Gonfalone della Provincia, a sinistra del Gonfalone.*
3. *La Bandiera provinciale può essere utilizzata tutte le volte che il cerimoniale provinciale lo prevede.*

TITOLO V

BANDIERA ONU, CEE ED ALTRE

Art. 16

BANDIERE ONU DELL'UNIONE EUROPA

1. *Le bandiere ONU, vanno esposte nei casi e con le modalità indicati dalla Legge o disposti dalla presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Art. 17

ALTRE BANDIERE

1. *La Provincia, tramite il Sindaco può autorizzare l'esposizione negli e sugli edifici pubblici provinciali e l'uso nelle nostre cerimonie ufficiali, civili e religiose di Bandiere, diverse da quelli di cui agli articoli precedenti, relative ai, associazioni o enti nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.*

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18

1. *Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia emanata dallo Stato, Regioni, Province e Comuni per i rispettivi stemmi, gonfaloni e bandiere.*